

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 11/05/2021

FATTO

La ricorrente espone di aver sottoscritto in data 21.3.2002 un buono fruttifero del valore appartenente alla serie "AA3"; lamenta che al momento della presentazione del titolo, l'intermediario ne avrebbe negato il rimborso, opponendo l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. Riferisce, in particolare, che il rimborso sarebbe stato richiesto in tempo utile, tenuto conto dell'orientamento fornito dal Collegio di Coordinamento con la decisione del 21.3.2019, n. 8056.

Esperito infruttuosamente il reclamo proposto, la ricorrente si è rivolta all'Arbitro, al quale ha chiesto la condanna dell'intermediario al rimborso del capitale sottoscritto con il buono, oltre l'interesse lordo pari al 35% del capitale, nonché il contributo alle spese di procedura. Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso, stante: 1) l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il ricorso ha ad oggetto comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi, al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro, secondo le Disposizioni della Banca d'Italia; 2) l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, sul presupposto che i titoli oggetto del ricorso sono prodotti finanziari di raccolta del risparmio, effettuata dall'intermediario per conto di Cassa Depositi e Prestiti, con modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale, in relazione a cui non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I tub; con la conseguenza che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ABF. Nel merito, l'intermediario ha dedotto che: i) il buono in esame appartiene alla serie "AA3" istituita dal D.M.

17.10.2001; ii) come indicato dallo “Storico dei tassi allegati sui buoni fruttiferi postali a termine” - che l’intermediario ha allegato – la serie “AA3” è stata collocata tra il 23.10.2001 ed il 2.5.2002; iii) il D.M. istitutivo ha previsto che i buoni “AA3” hanno una durata di 7 anni; iv) all’art. 8, il medesimo D.M. ha fissato il termine prescrizione in dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo; v) in virtù di quanto stabilito dal DM del Tesoro del 19 dicembre 2000 (G.U. 27 dicembre 2000, n. 300), che ha introdotto le nuove condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali ed in particolare l’art. 6 relativo a “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, rendimenti e condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali non devono più essere riportati sugli stessi, bensì nei fogli informativi vigenti all’atto dell’emissione consegnati ai sottoscrittori, con obbligo di esporre nei locali aperti al pubblico un avviso delle condizioni praticate. Tali fogli informativi sono, inoltre, disponibili sul sito internet dell’emittente; vi) il buono è stato collocato secondo le procedure previste per legge e non vi sono elementi che possano ingenerare dubbi sulla tipologia di appartenenza; vii) essendo il BFP oggetto del ricorso, sottoscritto in data 21.2.2002 ed avendo la durata massima di 7 anni, la scadenza era prevista per il 21.2.2009 mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 22.2.2019. Il rimborso richiesto dopo la decorrenza del termine prescrittivo decennale, sarebbe stato negato nel pieno rispetto della legge.

L’intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

Con le proprie repliche, l’istante ha ribadito che il BFP è stato emesso nel 2002 e, quindi, è scaduto il 31.12.2009, così che è da tale ultima data che ha iniziato a decorrere la prescrizione decennale, maturata soltanto in data 31.12.2019; atteso che l’ultimo reclamo reca la data del 31 dicembre 2019, il termine prescrizione non risultava quindi ancora spirato.

DIRITTO

La questione all’esame del Collegio concerne l’accertamento del diritto della ricorrente, nella qualità di contitolare del titolo in esame, ad ottenere la liquidazione del buono a termine, appartenente alla serie “AA3” ed emesso il 21.3.2002, per un valore nominale di euro 250,00.

Preliminarmente, dovranno essere disattese le eccezioni sollevate dall’intermediario e relative alla dedotta incompetenza *ratione temporis* e per materia di questo Arbitro.

Ed invero, quanto all’eccezione di incompetenza temporale, il relativo rilievo deve ritenersi infondato, secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, atteso che, ai fini della contestazione relativa ai rendimenti dei buoni fruttiferi, occorre far riferimento non tanto alla fase di formazione del consenso ed agli eventuali vizi genetici dei titoli, bensì all’interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui contratti, nonché ai diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (cfr., *ex multis*, ABF Coll., Bologna, n. 7097/2020, Coll. Milano, n. 478/2014, nonché, in particolare, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Analogamente, va respinta l’eccezione di incompetenza per materia, in conformità del consolidato indirizzo dell’Arbitro, secondo cui le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza, poiché riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell’art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144. E difatti, se è pur vero che l’art. 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce prodotti finanziari “*gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; e che non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari*”; e che tale norma precisa al comma successivo che “*per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del*

risparmio; d) contratti di opzione [...]”; è altresì vero che, raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3)” si nega ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari” e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”, così, Coll. Coord., n. 5673/2013).

Ancora in via preliminare, va rilevato che il buono in contestazione, emesso con clausola di pari facoltà di rimborso, è nella contitolarità della ricorrente, la cui legittimazione attiva non appare in discussione. Su tale profilo, va richiamato il principio espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 19782/20, secondo cui, *“nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori”.*

Chiarito quanto precede, si osserva che l’istante ha depositato in atti la copia fronte retro del titolo, da cui si evince che la dicitura “a termine” è apposta sia sul lato fronte che su quello retro; inoltre, sul lato retro vi è apposta la data di emissione e la serie di appartenenza del buono, sebbene trascritta a mano.

Il Collegio osserva che costituisce orientamento consolidato dell’Arbitro quello per cui dalla data di emissione del titolo e dalla serie (che, nel caso di specie, sono indicate), mediante la consultazione della tabella dello “Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali A termine”, è possibile verificare la data di scadenza del titolo emesso in quella data e per quella serie.

Va riferito inoltre che la serie di appartenenza dei titoli in esame, “AA3”, istituita dal D.M. 17.10.2001, all’art. 8 prevede che *“i buoni fruttiferi postali della serie “AA3” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all’avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto”.*

Quanto al termine di prescrizione del diritto al rimborso, il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 8 del D.M. del Tesoro 19.12.2000, il quale stabilisce che *“i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.*

Orbene, al fine di verificare la legittimità del diritto della ricorrente, occorre tenere conto del principio espresso dal Collegio di coordinamento (decisione n. 8056/2019) – applicato per analogia ai buoni della serie AA3 - ed al cui orientamento questo Collegio aderisce, per cui *“appare ... condivisibile l’argomentazione contenuta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui “la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all’anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell’anno solare di emissione dei buoni”. D’altra parte non appaiono ravvisabili ragioni che inducano ad inferire che la ratio della legge fosse tale da indurre a statuizione diversa. E, per contro, appare ancora una volta condivisibile l’ulteriore argomentazione dell’ordinanza di rimessione secondo cui l’interpretazione prescelta, “basandosi esclusivamente sulla lettera della disposizione, in quanto tale immediatamente comprensibile, appare, in un contesto normativo non perfettamente trasparente, adeguata a garantire la maggior tutela per il risparmiatore, in sintonia con i principi dell’Ordinamento in materia, tra i quali quelli sanciti dalla normativa costituzionale di tutela del risparmio, di cui all’art. 47, comma 1, della Carta costituzionale”;* principio, questo, correttamente invocato anche dalla ricorrente.

Pertanto, posto che nel caso in esame il titolo della serie “AA3” risulta emesso in data

21.3.2002, il termine di scadenza è il 31.12.2009, mentre quello di prescrizione risulta maturato il 31.12.2019.

A tal riguardo, la ricorrente ha offerto in comunicazione la ricevuta di consegna relativa alla trasmissione alla resistente del proprio reclamo, a mezzo posta elettronica certificata, in data 31.12.2019, vale a dire nell'ultimo giorno utile prima del maturarsi del termine prescrizionale, così fornendo idonea prova di aver interrotto il relativo termine.

Ne consegue l'accoglimento della domanda di rimborso del buono serie AA3, formulata dalla ricorrente.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto al rimborso dei titoli nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO